

Ufficio Affari Generali -
mail: madelogu@uniss.it

Rep. n. _____ Prot. n. _____ del _____ Allegati _____

Anno _____ Titolo _____ Classe _____ Fascicolo _____

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 32;

CONSIDERATO CHE lo Statuto prevede, oltre ai membri interni, anche la presenza di “*membri esterni, ove possibile*”, senza precisare la loro modalità di designazione;

VISTA la delibera del Senato Accademico adunanza del 24 giugno 2021, con il quale viene proposto il “*Regolamento per l’elezione dei membri del Collegio di Disciplina dell’Ateneo*”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021, con la quale viene approvato il “*Regolamento per l’elezione dei membri del Collegio di Disciplina dell’Ateneo*”;

DECRETA:

L’approvazione del “**Regolamento per la Composizione del Collegio di Disciplina**”, secondo il testo allegato al presente decreto:

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA (Art. 32 dello Statuto)

Titolo I Composizione del collegio di disciplina

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di nomina dei membri interni ed esterni del Collegio di Disciplina dell’Ateneo, sia di quelli effettivi sia di quelli supplenti, a norma dell’articolo 32, comma 2, dello Statuto.

Articolo 2

Configurazione del Collegio

1. Il Collegio di Disciplina è distinto in tre *componenti*: una dei professori ordinari, una dei professori associati e una dei ricercatori a tempo indeterminato.
2. Ogni componente è distinta in due *categorie*: la categoria dei membri effettivi e la categoria dei membri supplenti.
3. Ogni categoria è formata da *membri interni* all'Ateneo e da *membri esterni* all'Ateneo.

Articolo 3

Composizione del Collegio

1. Nella componente dei professori ordinari, ognuna delle categorie di cui al comma 2, è formata da un membro esterno e da due membri interni.
2. Nella componente dei professori associati, ognuna delle suddette categorie è formata da un membro esterno e da un membro interno.
3. Nella componente dei ricercatori a tempo indeterminato, ognuna delle suddette categorie è ugualmente formata da un membro esterno e da un membro interno.

Articolo 4

Requisiti dei membri

1. I membri del Collegio di disciplina devono essere in ruolo e in regime di tempo pieno. Non può essere membro del Collegio di disciplina il docente fuori ruolo anche temporaneamente.
2. Se al momento della nomina di cui all'art. 23 i membri si trovano in regime di tempo definito, devono optare a pena di decadenza per il regime di tempo pieno in forma scritta ed entro dieci giorni dalla notifica del decreto rettorale di nomina. Prima della opzione non possono esercitare le funzioni.

Articolo 5

Presidenza

1. Il Collegio è presieduto da uno dei membri effettivi appartenente alla componente dei professori ordinari.
2. Il Presidente è nominato a maggioranza dai membri effettivi appartenenti a tutte le componenti del Collegio e rimane in carica per l'intera durata del mandato.
3. Il professore ordinario più anziano in ruolo convoca una seduta del Collegio, con partecipazione di tutti i membri effettivi, per deliberare sulla nomina. Allo stesso modo si procede nel caso di decadenza dal mandato o di dimissioni dall'ufficio di presidenza.
4. In caso di impedimento, assume le funzioni di presidente il professore ordinario più anziano in ruolo appartenente alla categoria dei membri effettivi, e in difetto quello appartenente alla categoria dei membri supplenti.

Articolo 6

Procedure di nomina

- 1.** I membri esterni sono nominati a seguito di procedura di interpello di cui al Titolo II del presente regolamento.
- 2.** I membri interni sono nominati a seguito di elezioni di cui al Titolo III del presente regolamento.

Titolo II

Procedura di nomina dei membri esterni

Articolo 7

Interpello per la nomina dei membri esterni

- 1.** Il Rettore, non prima di sei mesi e non dopo tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato, dispone con proprio decreto un interpello ai professori e ai ricercatori esterni all'Ateneo per la manifestazione di interesse a ricoprire la carica di membro della Commissione di disciplina.
- 2.** L'interpello è pubblicato sul sito dell'Ateneo per 30 giorni consecutivi.

Articolo 8

Manifestazione di interesse

- 1.** Con la manifestazione di interesse, il docente fa istanza per fare parte della Commissione di disciplina senza distinzione tra membri effettivi e membri supplenti e presenta contestualmente il proprio curriculum.
- 2.** Il decreto rettorale di interpello stabilisce le modalità di manifestazione di interesse.
- 3.** È inammissibile l'istanza:
 - a)** non accompagnata dal deposito contestuale del curriculum;
 - b)** presentata da un docente fuori ruolo;
 - c)** presentata da un docente sospeso anche cautelativamente dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o in pendenza dei relativi procedimenti;
 - d)** presentata da un docente la cui durata del servizio sia inferiore alla durata del mandato.

Articolo 9

Scelta dei membri esterni

- 1.** Il Senato Accademico, entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, valutata l'idoneità degli istanti in relazione al curriculum, sceglie tra gli idonei, relativamente a ogni componente, due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, assegnando loro le funzioni di membri effettivi o supplenti.

Articolo 10

Mancata copertura dei posti

- 1.** Se all'interpello non risponde un numero di candidati sufficiente a coprire i posti o se il Senato Accademico non individua un numero sufficiente di candidati idonei, i posti sono coperti mediante elezioni dei membri interni secondo le disposizioni del Titolo III.

Titolo III
Elezione dei membri interni
Capo I
Indizione delle elezioni

Articolo 11
Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei membri interni sono indette dal Rettore non prima di sei mesi e non dopo tre mesi antecedenti alla scadenza del mandato.

Articolo 12
Avviso di indizione

1. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni.
2. L'avviso di indizione indica altresì le modalità e il termine di presentazione della candidatura in base alle disposizioni di cui all'articolo seguente.
3. L'avviso di indizione è immediatamente reso pubblico nel sito dell'Ateneo per almeno 15 giorni consecutivi.

Articolo 13
Presentazione delle candidature

1. Le candidature si presentano in forma scritta mediante il modulo predisposto dall'ufficio elettorale. La candidatura deve essere sottoscritta secondo le disposizioni dell'avviso di indizione e può essere depositata anche telematicamente.
2. Il termine di presentazione delle candidature non può essere inferiore a trenta giorni antecedenti alla data delle elezioni.
3. Le candidature possono essere revocate entro il settimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni mediante dichiarazione scritta e sottoscritta depositata presso l'ufficio elettorale con le medesime modalità del deposito della candidatura.

Articolo 14
Elettorato attivo e passivo

1. Sono titolari dell'elettorato attivo i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo, in servizio presso l'Ateneo alla data di svolgimento delle votazioni.
2. Sono titolari dell'elettorato passivo i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato di ruolo, in servizio presso l'Ateneo per un periodo almeno pari alla durata del mandato.
3. Ciascun docente esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della propria componente, così come indicata all'art. 2 del presente regolamento.

4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o cautelativamente sospeso in pendenza di procedimento penale o disciplinare.
5. Sono ineleggibili i docenti la cui durata del servizio sia inferiore alla durata del mandato.

Capo II *Svolgimento delle elezioni*

Articolo 15 Seggio elettorale

1. Il Rettore nomina un seggio elettorale composto da un presidente e due scrutatori scelti tra gli aventi diritto al voto, e da un segretario scelto tra i componenti dell'ufficio elettorale.
2. Il seggio elettorale funziona validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 16 Durata delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono durante un solo giorno e il seggio elettorale rimane aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
2. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura sono ammessi al voto anche dopo la chiusura del seggio.

Articolo 17 Convocazione di voto

1. Gli elettori sono convocati con avviso rettorale almeno 15 giorni prima delle votazioni.
2. La convocazione avviene mediante pubblicazione dell'avviso rettorale sul sito dell'Ateneo e sua notificazione ad ogni elettore tramite mail istituzionale.

Articolo 18 Operazioni di voto

1. La votazione avviene segretamente all'interno di cabina elettorale dopo l'identificazione dell'elettore.
2. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
3. Gli elettori non autosufficienti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta per ogni elezione.
4. Delle operazioni di voto è redatto verbale.

Articolo 19

Validità della votazione

1. Le votazioni sono valide a prescindere dalla percentuale dei votanti.

Articolo 20

Operazioni di scrutinio

1. Il Presidente del seggio dichiara chiuse le votazioni, raccoglie le schede non utilizzate all'interno di una busta, che sigilla e firma, disponendo l'immediato scrutinio.
2. Se è impossibile procedere all'immediato scrutinio, le urne sono sigillate e il sigillo è firmato dai componenti.
3. Lo scrutinio avviene pubblicamente mediante lettura e conteggio delle schede. Il numero dei voti, delle schede bianche e delle schede nulle è progressivamente annotato per iscritto.
4. Delle operazioni di scrutinio e dell'esito delle votazioni è redatto verbale.

Articolo 21

Esito delle votazioni

1. Per ogni componente sono eletti alla carica di membro effettivo i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino all'esaurimento dei posti disponibili.
2. Sono eletti alla carica di membro supplente i candidati che seguono in via progressiva secondo il numero dei voti riportati.
3. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Articolo 22

Trasmissione dei verbali

1. I verbali delle operazioni di voto, dello scrutinio e dell'esito delle votazioni sono trasmessi, a cura del presidente del seggio, all'Ufficio Affari Generali, mediante presa in carico immediata da parte del segretario del seggio.

Titolo IV

Nomina e mandato del Collegio di disciplina

Articolo 23

Nomina dei membri

1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina i membri eletti entro 20 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio di cui all'art. 20 del presente regolamento.

2. Con lo stesso decreto il Rettore nomina anche i membri esterni scelti dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 9.
3. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo.

Articolo 24

Durata del mandato

- 1 Il mandato ha durata di tre anni e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta senza distinzione tra le modalità di interpello o elezione di cui ai Titoli II e III.

Articolo 25

Decadenza dal mandato

1. Il membro del Collegio di Disciplina decade dalla carica per la perdita dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1; per la mancata opzione di cui all'art. 4, comma 2; per il verificarsi della condizione di cui all'art. 8, comma 3, lett. c); per il passaggio ad altra fascia; per l'assenza non giustificata a più di tre sedute consecutive; per il trasferimento ad altra Università se nominato a seguito di elezione; per tutte le altre cause previste dalla legge.
2. Se decade un membro effettivo, si fa luogo alla sua sostituzione secondo le regole di cui all'art. 26.
3. Se decade un membro supplente, la relativa categoria è integrata solo se, a causa della decadenza, non vi sono più membri. Lo stesso avviene se la mancanza di membri supplenti è dovuta alla sostituzione di quelli effettivi. L'integrazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 27.

Articolo 26

Sostituzione del membro effettivo

1. Nel caso di decadenza di un membro effettivo, subentra di diritto nella categoria dei membri effettivi un membro supplente.
2. Se a decadere è un membro esterno, subentra prioritariamente il membro supplente esterno. In mancanza subentra un membro supplente interno secondo le disposizioni di cui al secondo periodo del comma seguente.
3. Se a decadere è un membro interno, subentra prioritariamente un membro supplente interno. Tra più membri interni supplenti, subentra prioritariamente quello che ha ottenuto un numero maggiore di voti. In mancanza subentra il membro supplente esterno.

Articolo 27

Integrazione della categoria dei membri supplenti

1. Se a causa di decadenza o sostituzione non vi sono più membri supplenti, la relativa categoria è integrata secondo le regole che seguono.

2. Se l'ultimo membro supplente era un membro esterno, la categoria è integrata mediante interpello di cui al Titolo II del presente regolamento.
3. Se l'ultimo membro supplente era un membro interno, la categoria è integrata mediante elezione di cui al Titolo III del presente regolamento.
4. Il membro scelto o eletto ai sensi dei commi 2 e 3 è nominato dal Rettore ai sensi dell'art. 23.
5. Il mandato del membro integrato scade con la scadenza del mandato originario di cui all'art. 24.

Articolo 28 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, date ragioni di urgenza, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

IL RETTORE

(prof. Gavino Mariotti)